

Foglio informativo relativo a

**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
OFFERTA A CLIENTI AL DETTAGLIO (*)**

Aggiornato al 1° novembre 2011

(*) Si considerano tali:

- i consumatori;
- le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale;
- gli enti senza finalità di lucro;
- le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

INFORMAZIONI SULLA BANCA*Denominazione:***Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa***Sede legale e amministrativa:***Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)***Indirizzo telematico:***info@bccbarlassina.it***Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:***4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1***Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)***434327***Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative***A157431***Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:***FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO***Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):***euro 152.237.149**

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

INTERESSI DEBITORI MASSIMI	
Tasso debitore annuo nominale fisso - per utilizzi nei limiti del fido concesso - per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	12,150% 14,150%
Tasso debitore annuo effettivo fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	12,669% 14,865%
Tasso debitore annuo indicizzato (*) - per utilizzi nei limiti del fido concesso - per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	Euribor 3 mesi (365 giorni lettera) rilevato per valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese (valore attuale 1,614%), arrotondato allo 0,05 superiore, aumentato di 9,00 punti percentuali Euribor 3 mesi (365 giorni lettera) rilevato per valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese (valore attuale 1,614%), arrotondato allo 0,05 superiore, aumentato di 11,00 punti percentuali Il tasso di interesse è variato con decorrenza mensile sulla base dell'andamento dell'Euribor 3 mesi (365 giorni lettera) rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"
Tasso annuo per interessi di mora	Pari al tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

*Nel caso di apertura di credito in conto corrente a tasso variabile si specifica che il valore del parametro d'indicizzazione non potrà essere inferiore all'1,50% indipendentemente dalla sua effettiva quotazione.

Capitalizzazione	La liquidazione degli interessi, sia debitori sia creditori, viene effettuata alla fine di ogni trimestre solare e comunque all'atto dell'estinzione del conto
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).
SPESE MASSIME	
Spese d'istruttoria e/o rinnovo fido:	Non applicabile in presenza della commissione di messa a disposizione fondi (FON).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ fino a euro 10.000 ▪ fino a euro 25.000 ▪ fino a euro 50.000 ▪ fino a euro 100.000 ▪ fino a euro 200.000 ▪ fino a euro 500.000 ▪ oltre euro 500.000 	25,00 50,00 100,00 150,00 250,00 350,00 500,00
spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.)	rimborso delle spese sostenute
invio comunicazioni periodiche	euro 2,00
altre comunicazioni	euro 2,00
spese per ricerche d'archivio e copia documentazione	euro 7,75 per singolo documento
spese per attività di gestione e controllo dello sconfinamento (nel caso di utilizzi oltre il fido concesso)	euro 50,00 (addebitate al termine del trimestre in cui si è verificato lo sconfinamento)
Spese per la valutazione degli immobili offerti in garanzia (applicata solo per gli affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria)	1 per mille dell'importo del fido (Minimo euro 250 – Massimo euro 5.000)
COMMISSIONI	
Commissione di massimo scoperto (CMS) In conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 bis del Decreto Legge 185/2008, convertito dalla Legge 2/2009, tale commissione viene applicata qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, ed è calcolata sul massimo saldo debitore verificatosi nel corso del trimestre solare nei limiti del fido concesso	0,750% trimestrale In alternativa, può essere pattuita la commissione per la messa a disposizione di fondi (chiamata anche commissione sull'accordato)
Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche Commissione sull'accordato) Tale commissione è onnicomprensiva (comprende tutte le altre commissioni, incluse le spese d'istruttoria) ed è applicata triestralmente sull'importo medio degli affidamenti accordati.	2,00% annuale In alternativa, può essere pattuita la commissione di massimo scoperto (CMS)
ALTRI ONERI	
Imposte e tasse presenti e future	a carico del cliente

ALTRE CONDIZIONI

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute e i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si fa rinvio ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

INDICATORE SINTETICO DI COSTO (isc) o TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:

$$ISC = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

dove:

- ⇒ l'utilizzato è l'importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato periodo di riferimento;
- ⇒ gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento e sono ottenuti applicando alle somme utilizzate il tasso d'interesse contrattualmente previsto. Si ipotizza che gli interessi siano liquidati alla fine del periodo di riferimento e che, nell'arco di tale periodo, non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto alla misura iniziale;
- ⇒ gli oneri includono tutte le spese diverse da quelle per interessi sostenute nel periodo di riferimento (restano escluse: le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno degli obblighi stabiliti nel contratto di credito; i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento);
- ⇒ se la durata dell'affidamento non è nota si assume che "t" è uguale a 12/3, altrimenti a 12 rapportato al periodo di riferimento espresso in mesi o frazioni di mesi (ovvero a 365 rapportato al periodo di riferimento espresso in giorni).

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro (o di 5.000 euro, se il contratto prevede diverse soglie di accordato, superate le quali varia il tasso di interesse o l'importo delle spese).

Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi.

Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento (trimestre).

Esempio 1 contratto con durata indeterminata che prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato: euro 1.500	Tasso debitore nominale annuo: 12,150%	Interessi, su base trimestrale: euro 43,62
	Durata: 3 mesi Utilizzato: euro 1.500 per tutta la durata	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell'accordato, su base annua	euro 7,50
		Spese <i>una tantum</i> collegate all'erogazione del credito: nessuna	
		Altre spese su base annua: nessuna	totale oneri, su base trimestrale: euro 7,50
T.A.E.G. = [(1.500 + 43,62 + 7,50) / 1.500]⁴ - 1 = 14,346%			

Esempio 2 contratto con durata indeterminata, due soglie di tasso e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato: euro 5.000	TIPOLOGIA NON PREVISTA
	Durata: 3 mesi Utilizzato: euro 5.000 per tutta la durata	

Esempio 3 contratto con durata di 18 mesi che prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato: euro 1.500	Tasso debitore nominale annuo: 12,150%	Interessi: euro 281,52
	Durata: 18 mesi Utilizzato: euro 1.500 per tutta la durata	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell'accordato, su base annua	euro 45,00 totale oneri: euro 45,00
		Spese <i>una tantum</i> collegate all'erogazione del credito: nessuna	
Altre spese su base annua: nessuna			
T.A.E.G = $[(1.500 + 281,52 + 45,00) / 1.500]^{12/18} - 1 = 14,031\%$			

Esempio 4 contratto con durata indeterminata che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto	Accordato: euro 1.500	Tasso debitore nominale annuo: 12,150%	Interessi, su base trimestrale: euro 13,90
	Durata: 3 mesi Utilizzato: euro 0,00 per 62 giorni euro 1.500 per 29 giorni (utilizzato medio: euro 478)	Commissione di massimo scoperto: 0,750% dell' utilizzato massimo	non applicata per la mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge totale oneri, su base trimestrale: euro 6,25 (pari a euro 25,00:4)
		Spese <i>una tantum</i> collegate all'erogazione del credito: nessuna	
Altre spese su base annua: euro 25,00 (istruttoria)			
T.A.E.G = $[(478 + 13,90 + 6,25) / 478]^4 - 1 = 17,959\%$			

Esempio 5 contratto con durata indeterminata che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto	Accordato: euro 1.500	Tasso debitore nominale annuo: 12,150%	Interessi, su base trimestrale: 5,12 euro
	Durata: 3 me si	Commissione di massimo scoperto: 0,750% dell' utilizzato massimo	euro 11,25
	Utilizzato: euro 500 per 29 giorni euro 1.500 per 1 giorno 0 euro per 61 giorni (utilizzato medio: euro 176)	Spese <i>una tantum</i> collegate all'erogazione del credito: nessuna	euro 6,25 su base trimestrale (pari a euro 25,00:4)
		Altre spese su base annua: euro 25,00 (istruttoria)	totale oneri, su base trimestrale: euro 17,50 (11,25 + 6,25)
T.A.E.G = $[(176 + 5,12 + 17,50) / 176]^4 - 1 = 62,191\%$			

Esempio 6 Il contratto non prevede l'applicazione né della commissione per la messa a disposizione dei fondi né della commissione di massimo scoperto	Accordato: euro 1.500	Tasso debitore nominale annuo: 12,150%	Interessi, su base trimestrale 43,62 euro
	Durata: 3 mesi	Spese <i>una tantum</i> collegate all'erogazione del credito: nessuna	totale oneri, su base trimestrale: euro 6,25 (pari a euro 25,00:4)
	Utilizzato: euro 1.500 per tutta la durata	Altre spese su base annua: euro 25,00 (istruttoria)	
T.A.E.G = $[(1.500 + 43,62 + 6,25) / 1.500]^4 - 1 = 13,977\%$			

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccbarlassina.it.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE, RECESSO E RECLAMI

Modifica unilaterale delle condizioni economiche e Recesso dal contratto

La banca, in presenza di un giustificato motivo, può procedere a variazioni sfavorevoli per il cliente riguardanti tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, comunicandole per iscritto a quest'ultimo con un preavviso minimo di 30 giorni.

La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. In tal caso non potranno essere applicate spese e condizioni diverse da quelle praticate precedentemente alla proposta di modifica.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta qualora il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie prestate ovvero viene a trovarsi in condizioni che, incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica, pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati. Per il pagamento di quanto dovuto, al cliente viene concesso un preavviso di 5 (cinque) giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 5 (cinque) giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto eventualmente utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La Banca procede alla chiusura del rapporto contrattuale entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla richiesta del cliente, purché questi abbia provveduto al pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in esecuzione delle obbligazioni connesse al contratto.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo dei mezzi finanziari messi a disposizione dalla stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere alla Banca per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, sospensione o recesso, da parte della stessa, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Commissione di massimo scoperto	Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso onnicomprensivo per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.